

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SULL'ORDINE DEI LAVORI	125
PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Disegno di legge: Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche (C. 5601). (Parere alla V Commissione della Camera dei deputati). (<i>Esame e rinvio</i>).	125
PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO:	
Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (S. 3847). (Parere alla 9ª Commissione del Senato). (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni</i>).	127
PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 (C. 5619). (Parere alla XIV Commissione della Camera dei deputati). (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>).	128

Mercoledì 10 marzo 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE, indi del Vice-presidente Guido DONDEYNAZ.

La seduta inizia alle 13.40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Su proposta del Presidente, la Commissione procede all'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare come primo punto il disegno di legge C. 5601.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione

e gestione delle partecipazioni pubbliche (C. 5601).

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame mira a dare attuazione a una delle direttive parlamentari contenute nel DPEF 1998-2000, che impegnava il Governo a ridefinire il quadro normativo dei processi di privatizzazione, restituendo alle Camere la loro funzione di indirizzo e verifica. Si affronta dunque il vasto tema delle privatizzazioni, che presenta aspetti molto articolati e complessi e che, in senso lato, ha investito, a partire dal 1990,

l'intero assetto organizzativo e strumentale delle amministrazioni pubbliche, riguardando — di volta in volta — i beni pubblici (articolo 9 della legge n. 537 del 1993), gli enti pubblici (istituzionali, del settore creditizio, nonché gli enti pubblici economici, le partecipazioni statali e le aziende autonome), i rapporti giuridici (il pubblico impiego), i servizi pubblici locali (articolo 22 della legge n. 142 del 1990) e le attività private. Il Presidente rileva che oggi le privatizzazioni non costituiscono un mero strumento di abbattimento del debito pubblico, ma soprattutto una precisa opzione tendente ad accrescere i livelli di efficienza dell'intero sistema-paese, anche in relazione all'assetto economico previsto dalla Comunità europea. A questo proposito egli sottolinea che la Comunità non è di per sé contraria al mantenimento di monopoli aventi carattere di servizi pubblici essenziali, ma li sottopone a una puntuale verifica di compatibilità con gli attuali obiettivi comuni.

Passando, quindi, all'esame del testo, il Presidente riferisce che il disegno di legge, che consta di un articolo unico composto di dodici commi, conferisce al Governo una delega — di durata semestrale per la fase principale e di un ulteriore biennio per la fase integrativa e correttiva — per l'elaborazione di un testo unico, che dovrà prevedere una disciplina generale per tutte le fattispecie di privatizzazione e una parte speciale riguardante i singoli settori. Sono definiti, oltre agli aspetti procedurali, i principi generali della delega (comma 5), fra cui spicca quello della promozione delle dismissioni da parte dello Stato (lettera a) « al fine di introdurre un maggiore grado di concorrenza nei mercati e di rafforzare il ruolo dei privati che operano sul territorio nazionale nello specifico settore produttivo o in settori collegati ». I commi 6 e 7 disciplinano la procedura della cosiddetta privatizzazione formale, cioè la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni, mentre il comma 8 concerne la privatizzazione sostanziale, cioè la dismissione delle partecipazioni statali. I commi 9 e 10 prevedono, in caso di incompatibilità

con la normativa comunitaria, l'abrogazione delle disposizioni che attribuiscono poteri speciali allo Stato in caso di privatizzazione (*golden share*). Il comma 12, infine, prevede per le amministrazioni non statali l'adeguamento, entro un anno, alla normativa che sarà introdotta con il testo unico.

Per quanto concerne le competenze della Commissione, il Presidente osserva che gli aspetti più rilevanti attengono alla disciplina di principio che dovrebbe costituire la cornice entro cui operano le politiche di privatizzazione delle regioni, che possono istituire aziende pubbliche regionali e farsi promotrici di società per azioni a prevalente partecipazione regionale (come le finanziarie regionali). In tale settore, che afferisce alla materia « ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione », le regioni a statuto ordinario sono titolari di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, mentre le regioni ad autonomia differenziata sono titolari di potestà legislativa primaria in virtù dei rispettivi statuti di autonomia. Pertanto, appare necessario che siano rispettate tali sfere di autonomia, pur nell'esigenza dell'osservanza del quadro normativo comunitario. Naturalmente, la delega investe anche la disciplina dei servizi pubblici locali, per la quale sono attualmente all'ordine del giorno della Commissione, per il parere alla 1La Commissione del Senato, tre disegni di legge di riforma del settore di iniziativa del Governo (S. 1388-ter), nonché dei senatori De Benedetti (S. 3295) e Magnalbò (S. 3448). Al riguardo, il Presidente ricorda che, nel quadro delineato dalla legge n. 142 del 1990, l'esercizio dei servizi pubblici può avvenire con strumenti pubblicistici e con società di capitali a prevalente capitale pubblico locale. A seguito della legge n. 498 del 1992 e del regolamento attuativo n. 533 del 1996 si è recentemente consentita la gestione dei servizi pubblici locali anche a società miste a partecipazione pubblica minoritaria. Il Presidente fa, infine, presente che la legge n. 127 del 1997 ha semplificato le

procedure di trasformazione delle aziende speciali in società, con una serie di disposizioni fatte ora salve dal comma 7 dell'articolo unico del disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9°
COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO**

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (S. 3847).

(Parere alla 9ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, riferisce che il decreto-legge all'esame della Commissione costituisce in sostanza l'estrapolazione dell'articolo 1 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 del disegno di legge atto Camera 5687, recante «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», il cui iter inizia oggi in sede referente alla Commissione agricoltura della Camera con procedura d'urgenza. Quanto al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 43 del 1999, il relatore, premesso che sullo stesso la Commissione affari costituzionali del Senato ha espresso parere favorevole, osserva che esso rappresenta una normativa di transizione, necessaria ed urgente per chiudere le tre campagne lattiere dei periodi 1995-1998, riportando l'Italia nell'ambito della normativa comunitaria e dando così attuazione ad un preciso impegno che era stato assunto con la Comunità europea nel 1994. Dopo aver sottolineato che per la Commissione presenterà senz'altro maggior interesse il già citato disegno di legge C. 5687, nel quale si ritrova una specifica disposizione (l'articolo 3) che disciplina le competenze delle regioni, il relatore passa all'esame del testo del

decreto-legge, rilevando come in esso vengano stabiliti termini certi per la chiusura delle compensazioni relative ai periodi dal 1995 al 1998. Si sofferma, in particolare, sul comma 16, che prevede la rateizzazione in un triennio del pagamento del superprelievo, nonché sul comma 21, concernente la redistribuzione delle quote rese disponibili a seguito degli accertamenti effettuati. Al riguardo egli è dell'avviso che debba essere maggiormente dilazionato il pagamento del prelievo, che dovrebbe essere portato a dieci anni, ovvero a un triennio per ogni periodo fino ad un massimo di nove anni. Inoltre, ritiene opportuno che nella riattribuzione delle quote rese disponibili si debba prestare particolare attenzione ai produttori che hanno ricevuto il taglio della quota B. In conclusione, propone di esprimere parere favorevole con le due predette osservazioni.

Il Presidente Mario PEPE afferma di condividere la proposta di parere, nella quale è opportuno evidenziare che la normativa in esame ha carattere transitorio in attesa della regionalizzazione dell'intero sistema delle quote.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) avanza il dubbio che un'eccessiva rateizzazione si ponga in contrasto con la normativa comunitaria e rileva che essa comporta comunque un onere aggiuntivo a carico dello Stato.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), in riferimento a quanto rilevato dal senatore Andreolli, osserva che la proposta di una più ampia rateizzazione, oltre a presentare analogia con quanto recentemente accaduto in materia di contributi agricoli unificati, costituirà materia di trattativa con la Comunità europea.

Con l'astensione del senatore Giorgio BORNACIN (AN), la Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, del relatore.

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3°
COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI**

Disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 (C. 5619).

(Parere alla XIV Commissione della Camera dei deputati).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, iniziato nella seduta del 3 marzo scorso.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, sottopone la seguente proposta di parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 5619, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 »,

sottolineata l'opportunità di introdurre elementi di rafforzamento e di verifica del grado di partecipazione delle regioni alle fasi ascendente e discendente del processo normativo comunitario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia abrogato l'articolo 12 della legge n. 25 del 1999 (legge comunitaria 1998);

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di verificare l'effettiva partecipazione delle regioni alla fase ascendente del processo normativo comunitario si ritiene opportuno che nella relazione semestrale al Parlamento di cui all'articolo 7 della legge n. 86 del 1989 il Governo fornisca i dati relativi all'esercizio da parte delle regioni della facoltà – prevista dall'articolo 14, 2° comma, 2° periodo della legge n. 128 del 1998 – di inviare osservazioni sui progetti di atti normativi comunitari;

b) al fine di verificare l'effettiva partecipazione delle regioni alla fase discendente del processo normativo comunitario si ritiene necessario che nella relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria (articolo 2, 3° comma, della legge n. 86 del 1989) si dia conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie con l'indicazione dei dati previsti dall'articolo 9, comma 2-*bis* della legge n. 86 del 1989;

c) con riferimento all'articolo 2, 1° comma, lettera g, si ribadisce il giudizio negativo – già espresso in sede di esame della legge comunitaria 1995-1997 – in ordine alla fungibilità ivi stabilita tra fonti diverse (legge comunitaria e legge delegata) in ordine all'individuazione dei principi non derogabili con legge regionale ».

Dopo dichiarazione di voto favorevole del deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), la Commissione approva la proposta del relatore di parere favorevole con condizione ed osservazioni.

La seduta termina alle 14.15.